

PROPOSTA DI LEGGE
Modifiche alla legge regionale 23 marzo 2000, n. 42
(Testo unico delle Leggi Regionali in materia di turismo)

SOMMARIO

Preambolo

- Art. 1 - Sostituzione dell'articolo 2 della l.r. 42/2000
- Art. 2 - Sostituzione dell'articolo 3 della l.r.42/2000
- Art. 3 - Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 42/2000
- Art. 4 - Modifiche all'articolo 6 della l.r. 42/2000
- Art. 5 - Modifiche all'articolo 7 della l.r. 42/2000
- Art. 6 - Modifiche all'articolo 8 della l.r. 42/2000
- Art. 7 - Inserimento dell'articolo 8 bis nella l.r. 42/2000
- Art. 8 - Inserimento dell'articolo 8 ter nella l.r. 42/2000
- Art. 9 - Inserimento dell'articolo 8 quater nella l.r. 42/2000
- Art.10-Abrogazione dell'articolo 18 della l.r. 42/2000
- Art. 11-Abrogazione dell'articolo 21 della l.r. 42/2000
- Art. 12 - Modifiche all'articolo 22 della l.r. 42/2000
- Art. 13 - Modifiche all'articolo 24 della l.r. 42/2000
- Art. 14 - Abrogazione dell'articolo 25 della l.r. 42/2000
- Art. 15 - Inserimento dell'articolo 28 bis nella l.r. 42/2000
- Art. 16 - Inserimento dell'articolo 28 ter nella l.r. 42/2000
- Art. 17 - Modifiche all'articolo 29 della l.r. 42/2000
- Art. 18 - Sostituzione dell'articolo 34 della l.r. 42/2000
- Art. 19 - Sostituzione dell'articolo 34 bis della l.r. 42/2000
- Art. 20 - Sostituzione dell'articolo 35 della l.r. 42/2000
- Art. 21 - Sostituzione dell'articolo 36 della l.r. 42/2000
- Art. 22 - Modifiche all'articolo 38 della l.r. 42/2000
- Art. 23 - Modifiche all'articolo 39 della l.r. 42/2000
- Art. 24 - Abrogazione dell'articolo 40 della l.r. 42/2000
- Art. 25 - Sostituzione dell'articolo 41 della l.r. 42/2000
- Art. 26 - Inserimento dell'articolo 41 bis nella l.r. 42/2000
- Art. 27 - Modifiche all'articolo 42 della l.r. 42/2000
- Art. 28 - Modifiche all'articolo 45 della l.r. 42/2000
- Art. 29 - Abrogazione dell'articolo 46 della l.r. 42/2000
- Art. 30 - Sostituzione dell'articolo 47 della l.r. 42/2000
- Art. 31- Sostituzione dell'articolo 48 della l.r. 42/2000
- Art. 32 - Inserimento dell'articolo 48 bis nella l.r. 42/2000
- Art. 33 - Sostituzione dell'articolo 49 della l.r. 42/2000
- Art. 34 - Sostituzione dell'articolo 50 della l.r. 42/2000
- Art. 35 - Abrogazione dell'articolo 51 della l.r. 42/2000
- Art. 36 - Sostituzione dell'articolo 52 della l.r. 42/2000
- Art. 37 - Abrogazione dell'articolo 53 della l.r. 42/2000
- Art. 38 - Modifiche all'articolo 56 della l.r. 42/2000
- Art. 39 - Modifiche all'articolo 58 della l.r. 42/2000

Art. 40 - Sostituzione dell'articolo 60 della l.r. 42/2000
Art. 41 - Sostituzione dell'articolo 61 della l.r. 42/2000
Art. 42 - Modifiche all'articolo 63 della l.r. 42/2000
Art. 43 - Modifiche all'articolo 64 della l.r. 42/2000
Art. 44 - Abrogazione dell'articolo 65 della l.r. 42/2000
Art. 45 - Abrogazione dell'articolo 66 della l.r. 42/2000
Art. 46 - Sostituzione dell'articolo 67 della l.r. 42/2000
Art. 47- Inserimento dell'articolo 67 bis nella l.r. 42/2000
Art. 48 - Modifiche all'articolo 68 della l.r. 42/2000
Art. 49 - Modifiche all'articolo 69 della l.r. 42/2000
Art. 50 - Sostituzione dell'articolo 70 della l.r. 42/2000
Art. 51 - Abrogazione dell'articolo 71 della l.r. 42/2000
Art. 52 - Inserimento dell'articolo 71 bis nella l.r. 42/2000
Art. 53 - Inserimento dell'articolo 71 ter nella l.r. 42/2000
Art. 54 - Modifiche all'articolo 72 della l.r. 42/2000
Art. 55 - Abrogazione dell'articolo 73 della l.r. 42/2000
Art. 56 - Abrogazione dell'articolo 74 della l.r. 42/2000
Art. 57 - Abrogazione dell'articolo 75 della l.r. 42/2000
Art. 58 - Abrogazione dell'articolo 76 della l.r. 42/2000
Art. 59 - Abrogazione dell'articolo 77 della l.r. 42/2000
Art. 60 - Modifiche all'articolo 78 della l.r. 42/2000
Art. 61 - Abrogazione dell'articolo 79 della l.r. 42/2000
Art. 62 - Modifiche all'articolo 80 della l.r. 42/2000
Art. 63 - Abrogazione dell'articolo 81 della l.r. 42/2000
Art. 64 - Modifiche all'articolo 82 della l.r. 42/2000
Art. 65 - Modifiche all'articolo 83 della l.r. 42/2000
Art. 66 - Sostituzione dell'articolo 84 della l.r. 42/2000
Art. 67 - Modifiche all'articolo 86 della l.r. 42/2000
Art. 68- Modifiche all'articolo 87 della l.r. 42/2000
Art. 69- Inserimento dell'articolo 87 bis nella l.r. 42/2000
Art. 70 - Sostituzione dell'articolo 88 della l.r. 42/2000
Art. 71 - Modifiche dell'articolo 89 della l.r. 42/2000
Art. 72 - Modifiche all'articolo 91 della l.r. 42/2000
Art. 73 - Modifiche all'articolo 92 della l.r. 42/2000
Art. 74- Abrogazione dell'articolo 94 della l.r. 42/2000
Art. 75 - Modifiche all'articolo 95 della l.r. 42/2000
Art. 76 - Inserimento dell'articolo 95 bis nella l.r. 42/2000
Art. 77 - Modifiche all'articolo 96 della l.r. 42/2000
Art. 78 - Inserimento del Capo V bis nella l.r. 42/2000
Art. 79 - Inserimento dell'articolo 97 bis nella l.r. 42/2000
Art. 80 -Sostituzione dell'articolo 98 della l.r. 42/2000
Art. 81 - Sostituzione dell'articolo 99 della l.r. 42/2000
Art. 82 - Modifica dell'articolo 100 della l.r. 42/2000
Art. 83 - Sostituzione dell'articolo 101 della l.r. 42/2000
Art. 84 - Sostituzione dell'articolo 102 della l.r. 42/2000
Art. 85 - Modifiche all'articolo 103 della l.r. 42/2000
Art. 86- Abrogazione dell'articolo 106 della l.r. 42/2000
Art. 87 - Modifiche all'articolo 107 della l.r. 42/2000
Art. 88 - Modifiche all'articolo 108 della l.r. 42/2000
Art. 89 - Sostituzione dell'articolo 111 della l.r. 42/2000
Art. 90 - Modifiche all'articolo 112 della l.r. 42/2000

Art. 91 - Abrogazione dell'articolo 114 della l.r. 42/2000
Art. 92 - Modifiche all'articolo 115 della l.r. 42/2000
Art. 93 - Modifiche all'articolo 116 della l.r. 42/2000
Art. 94 - Abrogazione dell'articolo 117 della l.r. 42/2000
Art. 95 - Modifiche all'articolo 119 della l.r. 42/2000
Art. 96 - Modifiche all'articolo 121 della l.r. 42/2000
Art. 97 - Sostituzione dell'articolo 122 della l.r. 42/2000
Art. 98 - Abrogazione dell'articolo 125 della l.r. 42/2000
Art. 99 - Modifiche all'articolo 126 della l.r. 42/2000
Art. 100 - Modifiche all'articolo 127 della l.r. 42/2000
Art. 101 - Modifiche all'articolo 131 della l.r. 42/2000
Art. 102 - Modifiche all'articolo 132 della l.r. 42/2000
Art. 103 - Sostituzione dell'articolo 133 della l.r. 42/2000
Art. 104 - Modifiche all'articolo 136 della l.r. 42/2000
Art. 105 - Abrogazione dell'articolo 138 della l.r. 42/2000
Art. 106 - Inserimento dell'articolo 141 bis nella l.r. 42/2000
Art. 107- Modifiche all'articolo 145 della l.r. 42/2000
Art. 108 - Sostituzione dell'articolo 147 della l.r. 42/2000
Art. 109 - Modifiche all'articolo 150 della l.r. 42/2000
Art. 110 - Abrogazione dell'articolo 152 della l.r. 42/2000
Art. 111 - Inserimento dell'articolo 155 bis nella l.r. 42/2000
Art. 112 - Inserimento del Titolo III bis nella l.r. 42/2000
Art. 113 - Inserimento dell'articolo 155 ter nella l.r. 42/2000
Art. 114 - Inserimento del Titolo III ter nella l.r. 42/2000
Art. 115 - Inserimento dell'articolo 155 quater nella l.r. 42/2000
Art. 116 - Norme transitorie
Art. 117 - Abrogazioni

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto della Costituzione;

Visto gli articoli 4, comma 1, lettere l), m), n) o) e z) e 42 dello Statuto;

Vista la legge regionale 23 marzo 2000 n. 42 (Testo unico delle Leggi Regionali in materia di turismo);

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2011 n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo);

Visto l'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013);

Vista la legge regionale(Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”);

Considerato che:

1. al fine di adeguare la ripartizione delle funzioni amministrative in materia di turismo alla sopravvenuta normativa di riordino delle funzioni delle province è modificato l’assetto delle competenze amministrative. Il nuovo assetto diverrà efficace dalla data dell’effettivo trasferimento delle funzioni provinciali secondo quanto stabilito dalla legge regionale(Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”). In particolare, sono attribuite:

- a) alla Regione la funzione della formazione e la qualificazione professionale degli operatori del settore del turismo;
- b) alle province la funzione della raccolta ed elaborazione di dati statistici e la relativa assistenza tecnico-amministrativa ai comuni;
- c) ai comuni (che le esercitano obbligatoriamente in forma associata) le funzioni in materia di agenzie di viaggio e turismo, di classificazione delle strutture ricettive e degli stabilimenti balneari, di istituzione e tenuta dell’albo pro-loco nonché di accoglienza, di informazione e diffusione della conoscenza sulle caratteristiche dell’offerta turistica a carattere sovracomunale;
- d) alla città metropolitana, oltre alla funzione attribuita alle province vengono attribuite le sovraelencaate funzioni di competenza comunale.

2. in coerenza con il nuovo assetto delle competenze le funzioni amministrative della Regione sono state riformulate e è stata ridefinita la funzione regionale di promozione turistica. In particolare, con l’obiettivo di promuovere e sostenere l’offerta turistica di qualità e coniugare la competitività e la sostenibilità dell’offerta turistica viene istituito il sistema delle eccellenze turistiche della Toscana (SETT) che comprende le destinazioni turistiche di eccellenza riconosciute dalla Regione per le quali i comuni abbiano attivato modelli di gestione sostenibile;

3. al fine di garantire il raccordo tra le esigenze di promo-commercializzazione di livello locale e quelle di interesse regionale viene ridisciplinata la cabina di regia del turismo, composta da rappresentanti degli enti pubblici e delle categorie. Con lo scopo di semplificare il sistema, alla cabina di regia vengono attribuite le funzioni dell’Osservatorio del turismo che viene soppresso;

4. al fine di facilitare il raccordo tra le imprese turistico ricettive e il sistema delle eccellenze turistiche della Toscana viene prevista l’istituzione dei centri di assistenza tecnica per le imprese del turismo;

5. al fine di aggiornare le disposizioni in materia di avvio delle attività turistico-ricettive e dell’esercizio delle professioni alla vigente normativa viene sostituzione la denuncia di inizio di attività con la segnalazione certificata di inizio attività;

6. al fine di conformarsi a quanto previsto dal d.lgs. 79/2011 viene eliminato l’obbligo di comunicazione dei prezzi e delle caratteristiche delle strutture ricettive previsto a carico delle imprese;

7. per esigenze di organicità viene inserita nell'ambito del testo unico la disciplina dell'albergo diffuso, struttura ricettiva oggi regolamentata dalla legge regionale 27 novembre 2013, n. 71 (Disciplina dell'attività ricettiva di albergo diffuso);

8. al fine di tener conto dell'esperienza maturata negli anni di applicazione delle disposizioni in materia di strutture ricettive extra-alberghiere per l'ospitalità collettiva viene rivisitata la disciplina in particolare relativamente ai soggetti legittimati alla gestione di tali strutture;

9. al fine di adeguare la normativa in materia di agenzie di viaggio e turismo alla sopravvenuta normativa statale vengono modificate alcune disposizioni. Inoltre a garanzia del consumatore sono definiti gli elementi costituenti il pacchetto turistico procurato al cliente dall'agenzia di viaggio e turismo per garantirne l'esclusiva erogazione da parte della stessa;

10. viene prevista un'espressa regolamentazione per le agenzie di viaggio e turismo on line assoggettandole alla medesima disciplina, per quanto compatibile, cui sono soggette le agenzie operanti in locali aperti al pubblico, al fine di garantire la parità di trattamento tra le due diverse tipologie;

11. viene ridisciplinata la professione della guida turistica al fine di adeguarsi a quanto previsto dalla normativa statale in materia, che elimina le limitazioni territoriali esistenti per l'esercizio della professione estendendo l'abilitazione all'intero territorio nazionale;

Approva la seguente legge

Art. 1

Sostituzione dell'articolo 2 della l.r. 42/2000

1. L'articolo 2 della legge regionale 23 marzo 2000, n 42 (Testo unico delle Leggi Regionali in materia di turismo) è sostituito dal seguente:

“Art. 2

Funzioni della Regione

1. Nella materia del turismo di cui al presente testo unico sono riservate alla Regione, ferme restando le generali potestà normative, di programmazione, di indirizzo e di controllo, le funzioni e i compiti concernenti:

- a) la programmazione dello sviluppo sostenibile e competitivo del turismo e l'innovazione dell'offerta turistica regionale;
- b) l'omogeneità dei servizi e delle attività collegate all'offerta turistica regionale;
- c) le attività di promozione turistica rivolte alla domanda nazionale ed estera, con particolare riferimento alle destinazioni turistiche di eccellenza di cui all'articolo 8 ter;
- d) la diffusione della conoscenza sulle caratteristiche dell'offerta turistica del territorio regionale;
- e) la definizione degli indirizzi e delle modalità di coordinamento per l'esercizio della funzione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c bis);
- f) il coordinamento ed il miglioramento dei servizi e dell'assistenza alle imprese, con particolare riferimento alla raccolta e diffusione delle informazioni concernenti l'insediamento e lo svolgimento delle attività produttive attraverso lo sportello unico per le attività produttive (SUAP)

di cui all'articolo 38 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
g) l'attuazione di specifici progetti e programmi di interesse regionale definiti ai sensi della legislazione vigente;
h) la formazione e la qualificazione professionale.”.

Art. 2

Sostituzione dell'articolo 3 della l.r. 42/2000

1. L'articolo 3 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:

“Art. 3

Funzioni delle province e della città metropolitana

1. Sono attribuite alle province e alla città metropolitana le funzioni amministrative in materia di raccolta ed elaborazione dei dati statistici riguardanti il turismo e la relativa assistenza tecnico-amministrativa ai comuni.
2. Alla città metropolitana sono attribuite altresì le funzioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) e), f) e g).”.

Art. 3

Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 42/2000

1. L'articolo 4 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:

“Art. 4

Funzioni dei comuni

1. Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative in materia di:
 - a) esercizio delle strutture ricettive;
 - b) esercizio delle attività professionali;
 - c) accoglienza e informazione turistica e diffusione della conoscenza sulle caratteristiche dell'offerta turistica del territorio comunale;
 - d) accoglienza e informazione turistica e diffusione della conoscenza sulle caratteristiche dell'offerta turistica a carattere sovra-comunale;
 - e) agenzie di viaggio e turismo;
 - f) classificazione delle strutture ricettive e degli stabilimenti balneari;
 - g) istituzione e tenuta dell'albo delle associazioni pro-loco.
2. Sono altresì attribuite ai comuni le funzioni amministrative non espressamente riservate alla Regione dall'articolo 2.
3. Le funzioni di cui al comma 1, lettere e), f) e g) sono esercitate obbligatoriamente in forma associata tra tutti i comuni di un ambito di dimensione adeguata di cui allegato A della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), secondo le modalità previste all'articolo 18, comma 2 bis della legge medesima.
4. Le funzioni di cui al comma 1, lettera d) sono esercitate obbligatoriamente in forma associata tra tutti i comuni di un ambito di dimensione adeguata di cui allegato A della l. r. 68/2011, secondo le modalità previste all'articolo 18, comma 2bis della legge medesima e sulla base degli indirizzi e delle modalità di coordinamento definiti dal programma regionale dello sviluppo economico

(PRSE) di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive) che dispone in ordine:

- a) alle caratteristiche delle destinazioni turistiche di eccellenza a carattere sovra comunale;
- b) alle tipologie dei prodotti turistici tematici;
- c) alle caratteristiche dei mercati e della domanda turistica di riferimento;
- d) agli strumenti di comunicazione e di promo-commercializzazione;
- e) alle modalità e condizioni del coinvolgimento dei sistemi di imprese della filiera turistica di riferimento;
- f) alle procedure per la definizione e realizzazione delle iniziative in sinergia con le funzioni di promozione turistica regionale.”.

Art. 4

Modifiche all'articolo 6 della l.r. 42/2000

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 42/2000 le parole “delle province e dei comuni ” sono sostituite con le parole “dei comuni e della città metropolitana”.

Art. 5

Modifiche all'articolo 7 della l.r. 42/2000

1. Al comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 42/2000 le parole “possono essere” sono sostituite con la parola “ sono”.

2. Il comma 4 dell'articolo 7 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:

“4. I servizi di informazione e di accoglienza turistica a carattere locale sono svolti, per i territori di rispettiva competenza, dai comuni, anche in forma associata.”.

3. Il comma 4 bis dell'articolo 7 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:

“La Regione, per esigenze di carattere unitario, può organizzare servizi di informazione e accoglienza turistica di rilievo regionale, anche avvalendosi dei comuni per la relativa gestione.”.

Art. 6

Modifiche all'articolo 8 della l.r. 42/2000

1. Il comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:

“1. Per attività di promozione turistica s'intendono le iniziative tese alla conoscenza e alla valorizzazione delle risorse e dei servizi turistici da attuare in ambito regionale, nazionale e internazionale nel quadro della programmazione regionale, con particolare riferimento al sistema delle eccellenze turistiche della Toscana di cui all'articolo 8 ter.”.

2. Il comma 4 dell'articolo 8 della l.r. 42/2000 è abrogato.

3. Il comma 5 dell'articolo 8 della l.r. 42/2000 è abrogato.

Art. 7

Inserimento dell'articolo 8 bis nella l.r. 42/2000

1. Dopo l'articolo 8 della l.r. 42/2000 è inserito il seguente:

“Art. 8 bis
Cabina di regia del turismo

1. Per garantire il necessario raccordo tra le esigenze di promo-commercializzazione di livello locale e quelle di interesse regionale è istituita apposita cabina di regia a cui partecipano rappresentanti dei comuni, della città metropolitana, delle camere di commercio industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), delle associazioni di categoria delle imprese del turismo e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative. La cabina è presieduta dall'assessore regionale al turismo.

2. Il regolamento di attuazione definisce la composizione, l'organizzazione e il funzionamento della cabina di regia.

3. La cabina di regia:

a) concorre alla definizione del sistema delle eccellenze turistiche della Toscana per l'applicazione di modelli di gestione sostenibile delle destinazioni turistiche di eccellenza di cui all'articolo 8 ter;
b) esprime parere obbligatorio e non vincolante alla Giunta regionale ai fini dell'approvazione della programmazione annuale delle attività di APET.

4. La cabina di regia, avvalendosi dell'istituto regionale di programmazione economica della Toscana (IRPET), svolge le funzioni di osservatorio regionale del turismo provvedendo alla effettuazione di studi e analisi in ordine:

a) alla consistenza dell'offerta, alle caratteristiche delle imprese e alle dinamiche dei prezzi dei servizi;

b) ai flussi turistici;

c) ai rapporti di lavoro e alla formazione professionale, anche ai fini della contrattazione di categoria;

d) agli appalti di servizi turistici;

e) al ricorso al credito e al sostegno finanziario pubblico;

f) al marketing, alla promozione e alla cooperazione internazionale.”.

Art. 8

Inserimento dell'articolo 8 ter nella l.r. 42/2000

1. Dopo l'articolo 8 bis della l.r. 42/2000 è inserito il seguente:

“Art. 8 ter

Il sistema delle eccellenze turistiche della Toscana

1. E' istituito il sistema delle eccellenze turistiche della Toscana (SETT), costituito dall'insieme delle destinazioni turistiche di eccellenza riconosciute dalla Regione, con la finalità di sostenere e promuovere l'offerta turistica di qualità dei territori della Toscana, specificamente orientata alla proposizione di prodotti turistici innovativi ai mercati interno ed estero, garantendo nel contempo i necessari requisiti di sostenibilità.

2. Ai fini della presente legge sono destinazioni turistiche di eccellenza le località per le quali i comuni di riferimento abbiano attivato modelli di gestione sostenibile per la creazione di una offerta turistica di qualità garantendo forme adeguate di dialogo sociale, valutazioni delle potenzialità turistiche, indicatori di competitività e di sostenibilità dell'offerta.

3. Il regolamento di attuazione definisce i requisiti, le caratteristiche e le modalità per il riconoscimento delle destinazioni turistiche di eccellenza.”.

Art. 9

Inserimento dell'articolo 8 quater nella l.r. 42/2000

1. Dopo l'articolo 8 ter della l.r. 42/2000 è inserito il seguente:

“Art. 8 quater
Centri di assistenza tecnica per le imprese del turismo

1. Al fine di facilitare il raccordo tra le imprese turistico-ricettive e il sistema delle eccellenze turistiche della Toscana, le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore possono istituire centri di assistenza tecnica per le imprese del turismo.
2. I centri di assistenza tecnica sono autorizzati dalla Regione e svolgono attività di assistenza tecnica, di formazione e aggiornamento, con particolare riguardo alla crescita della capacità competitiva delle imprese, oltre alle altre attività previste dal proprio statuto.
3. I requisiti e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione sono definiti con il regolamento di attuazione.”.

Art. 10
Abrogazione dell'articolo 18 della l.r. 42/2000

1. L'articolo 18 della l.r. 42/2000 è abrogato.

Art. 11
Abrogazione dell'articolo 21 della l.r. 42/2000

1. L'articolo 21 della l.r. 42/2000 è abrogato.

Art. 12
Modifiche all'articolo 22 della l.r. 42/2000

1. Il comma 2 dell'articolo 22 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:
“ 2. L'ente responsabile della gestione associata e la città metropolitana istituiscono gli albi delle associazioni Pro-loco.”.
2. Il comma 3 dell'articolo 22 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:
“3. Con il regolamento di attuazione sono disciplinati i criteri e le modalità per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, nonché per l'istituzione e la tenuta dell'albo delle associazioni Pro-loco.”.

Art. 13
Modifiche all'articolo 24 della l.r. 42/2000

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 24 della l.r. 42/2000 è aggiunta la seguente:
“ b bis) alberghi diffusi;”.

Art. 14
Abrogazione dell'articolo 25 della l.r. 42/2000

1. L'articolo 25 della l.r. 42/2000 è abrogato.

Art. 15
Inserimento dell'articolo 28 bis nella l.r. 42/2000

1. Dopo l'articolo 28 della l.r. 42/2000 è aggiunto il seguente:

“Art. 28 bis
Alberghi diffusi

1. Sono alberghi diffusi le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria e caratterizzate dalla centralizzazione in un unico stabile principale dell'ufficio ricevimento ed accoglienza e dei servizi di uso comune e dalla dislocazione di camere e alloggi in due o più edifici separati, vicini tra loro.
2. Gli alberghi diffusi, in conformità agli strumenti urbanistici comunali, sono localizzati nei centri storici e nei borghi rurali, caratterizzati da pregio-ambientale, vitalità e vivibilità dei luoghi.
3. Per centro storico s'intende la zona territoriale omogenea di cui all'articolo 2 del D.M. 1444/1968 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765).
4. Per borgo rurale s'intende il nucleo o insediamento in stretta relazione morfologica, insediativa e funzionale con il contesto rurale, caratterizzato dalla presenza di più unità dalla tipologia simile nel territorio esterno alla città storica di una comunità, dalla presenza sia di edifici per la residenza che sia di rustici e dalla presenza di un impianto urbanistico delimitato nel quale siano presenti elementi caratteristici di identità.
5. La vitalità e la vivibilità dei luoghi ricorre in presenza di una delle seguenti condizioni:
 - a) il centro storico costituisce polo di attrazione in ragione della presenza dei servizi pubblici o privati di pubblica utilità;
 - b) il centro storico o il borgo rurale presentano emergenze di rilievo storico, culturale, paesaggistico o di tipo ambientale naturale o inerenti alla vocazione turistica, all'artigianato tipico, ad itinerari culturali, religiosi o percorsi enologici-gastronomici in zone di produzione con prodotti ad indicazione geografica protetta (IGP), o garantita o a denominazione di origine protetta (DOP).
6. L'apertura dell'albergo diffuso può essere:
 - a) annuale, qualora venga effettuato un periodo di attività di almeno nove mesi, anche non consecutivi;
 - b) stagionale, qualora venga effettuato un periodo di attività inferiore a nove mesi, anche non consecutivi, con un minimo di cinque mesi.”.

Art. 16
Inserimento dell'articolo 28 ter nella l.r. 42/2000

1. Dopo l'articolo 28 bis della l.r. 42/2000 è aggiunto il seguente:

“Art. 28 ter
Composizione degli alberghi diffusi e servizi

1. Le unità abitative di cui è composto l'albergo diffuso possono essere costituite da:
 - a) camere, aventi accesso diretto da spazi di disimpegno o di uso comune, composte da uno o più locali, arredate e dotate di locale bagno autonomo, dotato di wc, bidet, lavabo, vasca da bagno o doccia;
 - b) alloggi, aventi accesso da spazi di disimpegno o di uso comune, composti da uno o più locali, arredati e dotati di locali uso cucina e bagno autonomi, dotato quest'ultimo di wc, bidet, lavabo, vasca da bagno o doccia.
2. La capacità ricettiva minima è di venti posti letto complessivi.
3. Le unità abitative sono poste in almeno due edifici autonomi e indipendenti e possono essere poste anche nello stesso edificio in cui si trova l'ufficio di ricevimento.
4. Le unità abitative possono mantenere la destinazione urbanistica residenziale, previo assenso del comune, ad eccezione del caso in cui siano state oggetto di incentivi pubblici finalizzati all'esercizio dell'attività di albergo diffuso e delle unità abitative destinate ad accogliere l'ufficio ricevimento ed accoglienza e i servizi comuni.
5. I servizi di ricevimento, di accoglienza e di uso comune sono forniti all'interno della struttura principale, ubicata alla distanza massima di cinquecento metri dalle singole unità abitative, misurati nel più breve percorso pedonale possibile.
6. Il servizio di ristorazione e di prima colazione può essere affidato ad altri soggetti titolari di esercizi di somministrazioni di alimenti e bevande ubicati alla distanza massima di cinquecento metri dalle singole unità abitative, misurati nel più breve percorso pedonale possibile.”.

Art. 17

Modifiche all'articolo 29 della l.r. 42/2000

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 29 della l.r. 42/2000 è aggiunto il seguente:

“2 bis. L'installazione delle strutture temporaneamente ancorate al suolo di cui al comma 2, quali roulotte, camper, case mobili e relativi accessori come definiti dal regolamento di attuazione, è realizzata ai sensi dell'articolo 134, comma 1 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio).”.

Art. 18

Sostituzione dell'articolo 34 della l.r. 42/2000

1. L'articolo 34 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:

“Art. 34

Esercizio dell'attività

1. L'esercizio delle strutture ricettive di cui al presente capo è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti), da presentare allo SUAP competente per territorio.
2. La SCIA attesta l'esistenza dei requisiti previsti dall'articolo 34 bis e dal regolamento di attuazione, e il rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza, di igiene e sanità, urbanistica e edilizia.

3. La SCIA può riguardare anche la somministrazione di alimenti e bevande agli alloggiati, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati, nonché la fornitura agli ospiti di giornali e riviste, materiale per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli.

4. La SCIA può essere presentata da persone fisiche, enti, associazioni, società. Nel caso in cui il segnalante non sia persona fisica è obbligatoria la designazione di un gestore. Il titolare e il gestore possono nominare loro rappresentanti purché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 34 bis.”.

Art. 19

Sostituzione dell'articolo 34 bis della l.r. 42/2000

1. L'articolo 34 bis della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:

“Art. 34 bis Requisiti

1. Il titolare, il gestore e i loro rappresentanti sono in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 11 e 92 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

2. In caso di società o di organismo collettivo i requisiti di cui al comma 1 sono posseduti da tutti i soggetti per i quali è previsto l'accertamento antimafia ai sensi dell'articolo 83 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136).

3. L'esercizio dell'attività degli alberghi e delle residenze turistico-alberghiere è subordinato al rispetto dei seguenti requisiti strutturali:

a) superficie minima di 8 metri quadrati nelle camere con un posto letto; è consentita la sistemazione temporanea di un letto supplementare per l'alloggio di bambini di età non superiore a dodici anni;

b) superficie minima di 14 metri quadrati nelle camere con due posti letto, con l'aggiunta di 6 metri quadrati per ogni ulteriore letto fino a un massimo di due; è consentita la sistemazione temporanea di un letto supplementare per l'alloggio di bambini di età non superiore a dodici anni;

c) altezza minima interna utile dei locali posti negli alberghi e nelle residenze turistico alberghiere, compresi i rapporti areoilluminanti, prevista dalle norme e dai regolamenti igienico edilizi comunali.

4. L'esercizio dell'attività degli alberghi diffusi è subordinato al rispetto dei seguenti requisiti strutturali:

a) superficie minima di 8 metri quadrati nelle camere con un posto letto e di 14 metri quadrati per quelle a due letti; la superficie minima comprende anche gli spazi aperti sulle camere, purché non delimitati da serramenti, anche mobili. Per ogni letto aggiunto, consentito solo nelle camere a due letti e con massimo di due posti letto aggiuntivi per camera, la superficie è aumentata di 6 metri quadrati;

b) i limiti di superficie di cui alla lettera a) sono ridotti a 12 metri quadrati per le camere a due letti ed a 4 metri quadrati per ogni letto aggiunto nel caso in cui non sia possibile raggiungere la superficie minima senza effettuare interventi che alterino le caratteristiche tipologiche e costruttive storiche degli edifici;

c) l'altezza minima interna utile dei locali posti nell'albergo diffuso è quella prevista dalle norme e dai regolamenti comunali in materia di igiene, con un minimo di 2,70 metri per le camere da letto e i locali di soggiorno, riducibile a 2,40 metri per i locali bagno e gli altri locali accessori, fermo

restando il mantenimento di altezze inferiori in presenza di alloggi già abitabili laddove la caratteristiche degli immobili non consentano il raggiungimento di tale altezza.

5. Sono fatte salve le autorizzazioni già rilasciate alla data di entrata in vigore del presente testo unico in assenza dei requisiti di cui al comma 3, lettere a), b) e c).”.

Art. 20

Sostituzione dell'articolo 35 della l.r. 42/2000

1. L'articolo 35 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:

“Art. 35

Classificazione

1. Il regolamento di attuazione stabilisce, in conformità a quanto previsto dall'articolo 10, comma 5 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83 (Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo), convertito in legge 29 luglio 2014, n. 106, i requisiti obbligatori per il livello minimo di classificazione delle strutture ricettive, con esclusione degli alberghi diffusi.

2. In relazione alle caratteristiche delle strutture e dei servizi offerti, sono classificati:

- a) gli alberghi e le loro dipendenze con un numero di stelle variabile da uno a cinque;
- b) i campeggi e i parchi di vacanza con un numero di stelle variabile da uno a quattro;
- c) le residenze turistico-alberghiere, le loro dipendenze e i villaggi turistici con un numero di stelle variabile da due a quattro.

3. La classificazione della struttura e le relative variazioni sono determinate in base ad autocertificazione dell'interessato all'atto della presentazione della SCIA di cui all'articolo 34.”

Art.21

Sostituzione dell'articolo 36 della l.r. 42/2000

1. L'articolo 36 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:

“Art. 36

Rettifica della classificazione

1. L'ente responsabile della gestione associata e la città metropolitana in ogni momento verificano d'ufficio la sussistenza dei requisiti della struttura ricettiva corrispondenti alla classificazione attribuita e, qualora accertino che la struttura ricettiva possieda i requisiti di una classificazione inferiore a quella in essere, con provvedimento motivato da notificare all'interessato procedendo alla rettifica della classificazione.”.

Art. 22

Modifiche all'articolo 38 della l.r. 42/2000

1. Il comma 2 bis dell'articolo 38 della l.r. 42/2000 è abrogato.

Art. 23
Modifiche all'articolo 39 della l.r. 42/2000

1. Il comma 3 dell'articolo 39 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:
“ 3. Nella SCIA presentata per l'esercizio delle strutture di cui al comma 1 sono indicate le categorie di soggetti abilitati all'utilizzazione delle medesime.”.

Art. 24
Abrogazione dell'articolo 40 della l.r. 42/2000

1. L'articolo 40 della l.r. 42/2000 è abrogato.

Art. 25
Sostituzione dell'articolo 41 della l.r. 42/2000

1. L'articolo 41 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:

“Art. 41
Chiusura dell'attività

1. Il comune dispone la chiusura dell'attività in mancanza del titolo abilitativo o qualora venga meno alcuno dei requisiti previsti per il titolare o gestore.
2. Qualora sia accertata la mancanza di alcuno dei requisiti strutturali nonché dei requisiti obbligatori per il livello minimo di classificazione previsto dal regolamento di attuazione, il comune dispone la chiusura dell'attività, salvo che fissi un termine entro il quale l'interessato provveda a conformare l'attività stessa alla normativa vigente.
3. Il provvedimento di chiusura di cui al comma 1 si applica anche nel caso in cui il titolare o il gestore di una delle strutture ricettive di cui al presente capo non abbia consentito agli enti competenti gli accertamenti ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti.
4. Qualora l'interessato non ottemperi volontariamente al provvedimento di chiusura dell'attività, il comune, previa diffida, può provvedere all'esecuzione coattiva con le modalità dell'apposizione dei sigilli.”.

Art. 26
Inserimento dell'articolo 41 bis nella l.r. 42/2000

1. Dopo l'articolo 41 della l.r. 42/2000 è inserito il seguente:

“Art. 41 bis
Subingresso

1. Il trasferimento della gestione o della titolarità delle strutture ricettive di cui al presente capo, per atto tra vivi o mortis causa, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività.
2. Il subingresso è soggetto a comunicazione effettuata dal subentrante allo SUAP competente per territorio.

3. Il subentrante dichiara:

a) il trasferimento;

b) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 34 bis, commi 1 e 2;

4. La comunicazione di subingresso è effettuata prima dell'effettivo avvio dell'attività e comunque:

a) entro sessanta giorni dalla data dell'atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell'attività;

b) entro un anno dalla morte del titolare.”.

Art. 27

Modifiche all'articolo 42 della l.r. 42/2000

1. Il comma 1 dell'articolo 42 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:

“1. Chi gestisce una delle strutture ricettive disciplinate dal presente capo senza aver presentato la SCIA o in mancanza dell'autorizzazione di cui all'articolo 38 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 600,00 euro a 3.600,00 euro.”

2. Il comma 2 dell'articolo 42 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:

“2. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 euro a 1.800,00 euro:

a) chi contravviene a quanto previsto dai seguenti articoli:

1) articolo 29, commi 2 e 4;

2) articolo 30, comma 2;

3) articolo 32, comma 2;

4) articolo 33;

b) chi non fornisce i servizi previsti per il tipo di classificazione.

3. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 42 della l.r. 42/2000 è abrogata.

4. Alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 42 della l.r. 42/2000 le parole “denuncia di inizio attività” sono sostituite con la parola “SCIA”.

Art. 28

Modifiche all'articolo 45 della l.r. 42/2000

1. Al comma 2 dell'articolo 45 della l.r. 42/2005 le parole “la Regione stabilisce” sono sostituite con le parole “sono stabiliti”.

Art. 29

Abrogazione dell'articolo 46 della l.r. 42/2000

1. L'articolo 46 della l.r. 42/2000 è abrogato.

Art. 30

Sostituzione dell'articolo 47 della l.r. 42/2000

1. L'articolo 47 della legge 42/2000 è sostituito dal seguente:

“Art. 47

Case per ferie

1. Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno temporaneo di persone o gruppi, gestite da soggetti pubblici, associazioni, enti ed imprese, che operano senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, sportive e ricreative.
2. Le case per ferie ospitano esclusivamente le categorie di persone indicate nella SCIA.
3. Nel caso di gestione da parte di associazioni, l'attività può essere esercitata solo nei confronti dei soci.
4. Il titolare e il gestore delle case per ferie possono nominare loro rappresentanti purché in possesso degli stessi requisiti personali richiesti al titolare o gestore. In caso di società o di organismo collettivo i requisiti personali debbono essere posseduti da tutti i soggetti per i quali è previsto l'accertamento antimafia ai sensi dell'articolo 83 del d.lgs. 159/2011.”.

Art. 31

Sostituzione dell'articolo 48 della l.r. 42/2000

1. L'articolo 48 della legge 42/2000 è sostituito dal seguente:

“Art. 48

Ostelli per la gioventù

1. Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive attrezzate prevalentemente per il soggiorno ed il pernottamento dei giovani e dei loro accompagnatori gestite da soggetti pubblici, associazioni, enti e imprese per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, sportive e ricreative.
2. Nel caso di gestione da parte di associazioni, l'attività può essere esercitata solo nei confronti dei soci.
3. Il titolare e il gestore degli ostelli possono nominare loro rappresentanti purché in possesso degli stessi requisiti personali richiesti al titolare o gestore. In caso di società o di organismo collettivo i requisiti personali debbono essere posseduti da tutti i soggetti per i quali è previsto l'accertamento antimafia ai sensi dell'articolo 83 del d.lgs. 159/2011.”.

Art. 32

Inserimento dell'articolo 48 bis nella l.r. 42/2000

1. Dopo l'articolo 48 della l.r. 42/2000 è aggiunto il seguente:

“Art. 48 bis

Rifugi escursionistici

1. Sono rifugi escursionistici le strutture ricettive idonee a offrire ospitalità e ristoro ad escursionisti e siti lungo percorsi escursionistici di valenza turistico-culturale adeguatamente segnalati, gestite da soggetti pubblici, associazioni, enti ed imprese, che operano senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, sportive e ricreative.
2. Il titolare e il gestore dei rifugi escursionistici possono nominare loro rappresentanti purché in possesso degli stessi requisiti personali richiesti al titolare o gestore. In caso di società o di organismo collettivo i requisiti personali debbono essere posseduti da tutti i soggetti per i quali è previsto l'accertamento antimafia ai sensi dell'articolo 83 del d.lgs. 159/2011.”.

Art. 33

Sostituzione dell'articolo 49 della l.r. 42/2000

1. L'articolo 49 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:

“Art. 49 Rifugi alpini

1. Sono rifugi alpini i locali idonei ad offrire ospitalità e ristoro ad escursioni siti in zone ubicate in luoghi favorevoli ad ascensioni raggiungibili a piedi e non collegate direttamente alla viabilità pubblica gestiti da soggetti pubblici, associazioni, enti ed imprese, che operano senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, sportive e ricreative.
2. Il titolare e il gestore dei rifugi alpini possono nominare loro rappresentanti purché in possesso degli stessi requisiti personali richiesti al titolare o gestore. In caso di società o di organismo collettivo i requisiti personali debbono essere posseduti da tutti i soggetti per i quali è previsto l'accertamento antimafia ai sensi dell'articolo 83 del d.lgs. 159/2011.
3. I rifugi alpini possono essere con custodia o incustoditi.”.

Art. 34 Sostituzione dell'articolo 50 della l.r. 42/2000

1. L'articolo 50 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:

“Art. 50 Bivacchi fissi

1. Sono bivacchi fissi i locali di alta montagna e di difficile accesso, allestiti con un minimo di attrezzature per il riparo degli alpinisti, gestiti da soggetti pubblici, associazioni, enti ed imprese, che operano senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, sportive e ricreative.
2. Il titolare e il gestore del bivacco fisso possono nominare loro rappresentanti purché in possesso degli stessi requisiti personali richiesti al titolare o gestore. In caso di società o di organismo collettivo i requisiti personali debbono essere posseduti da tutti i soggetti per i quali è previsto l'accertamento antimafia ai sensi dell'articolo 83 del d.lgs. 159/2011.
3. I bivacchi fissi sono incustoditi e aperti in permanenza.”.

Art. 35 Abrogazione dell'articolo 51 della l.r. 42/2000

1. L'articolo 51 della l.r. 42/2000 è abrogato.

Art. 36 Sostituzione dell'articolo 52 della l.r. 42/2000

1. L'articolo 52 della legge regionale 42/2000 è sostituito dal seguente:

“Art. 52 Esercizio dell'attività

1. L'esercizio delle strutture ricettive di cui alla presente sezione, salvo il bivacco fisso, è soggetto SCIA da presentare al SUAP competente per territorio.
2. La SCIA attesta l'esistenza dei requisiti previsti dall'articolo 34 bis, commi 1 e 2 e dal regolamento di attuazione e il rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza, di igiene e sanità, urbanistica e edilizia.
3. La SCIA può riguardare anche la somministrazione di alimenti e bevande agli alloggiati e ai loro ospiti.
4. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 34, comma 4.
5. Per i rifugi alpini con custodia, nella SCIA è indicato il nominativo del custode, che, qualora non coincida con il gestore, sottoscrive la SCIA per accettazione.
6. L'esercizio di un bivacco fisso è soggetto a comunicazione allo SUAP.
7. E' consentita la sistemazione temporanea di un letto supplementare per l'alloggio di bambini di età non superiore a dodici anni.”.

Art. 37

Abrogazione dell'articolo 53 della l.r. 42/2000

1. L'articolo 53 della l.r. 42/2000 è abrogato.

Art. 38

Modifiche all'articolo 56 della l.r. 42/2000

1. Al comma 1 dell'articolo 56 della l.r. 42/2000 le parole “, senza offerta di servizi centralizzati” sono soppresse.
2. Il comma 2 dell'articolo 56 della l.r.42/2000 è sostituito dal seguente:
“2. Nella gestione delle case e appartamenti per vacanze sono assicurati i servizi minimi per il soggiorno degli ospiti, come definiti nel regolamento di attuazione.”.
- 3 Il comma 3 dell'articolo 56 della l.r.42/2000 è sostituito dal seguente:
“3. La gestione di case e appartamenti per vacanze non comprende la somministrazione di alimenti e bevande e l'offerta di servizi propri delle strutture alberghiere.”.

Art. 39

Modifiche all'articolo 58 della l.r. 42/2000

1. Al comma 1 dell'articolo 58 della l.r. 42/2000 dopo la parola “ricettive” sono aggiunte le parole “gestite in forma imprenditoriale”.
2. Il comma 3 dell'articolo 58 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:
“2. I servizi minimi offerti dalle residenze d'epoca sono definiti nel regolamento di attuazione.”.
3. Al comma 4 dell'articolo 58 le parole “ Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana” sono sostituite con le parole “Disciplina delle attività agrituristiche e della fattorie didattiche in Toscana”.

Art. 40

Sostituzione dell'articolo 60 della l.r. 42/2000

1. L'articolo 60 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:

“Art. 60

Esercizio dell'attività

1. L'esercizio delle attività ricettive di cui alla presente sezione è soggetto a SCIA da presentare allo SUAP competente per territorio.
2. La SCIA attesta l'esistenza dei requisiti previsti dagli articoli 34 bis, commi 1 e 2, 54 e dal regolamento di attuazione, nonché il rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza, di igiene e sanità, urbanistica e edilizia.
3. Chi gestisce una delle strutture ricettive di cui alla presente sezione è inoltre tenuto a comunicare allo SUAP competente per territorio ogni variazione del numero e delle caratteristiche delle case e degli appartamenti di cui dispone per la gestione.”.

Art. 41

Sostituzione dell'articolo 61 della l.r. 42/2000

1. L'articolo 61 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:

“Art. 61

Affittacamere in forma non imprenditoriale

1. L'attività di affittacamere, svolta in forma non imprenditoriale, può essere esercitata esclusivamente nella casa dove la persona fisica ha la residenza o il domicilio.
2. L'esercizio dell'attività è soggetto a SCIA da presentare allo SUAP competente per territorio, ai sensi dell'articolo 60.”.

Art. 42

Modifiche all'articolo 63 della l.r. 42/2000

1. Il comma 3 dell'articolo 63 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:
“3. L'ente responsabile della gestione associata e la città metropolitana verificano d'ufficio la sussistenza dei requisiti della struttura ricettiva corrispondenti alla classificazione posseduta e, qualora accertino che la struttura ricettiva possiede i requisiti di una classificazione inferiore a quella in essere, con provvedimento motivato da notificare all'interessato procedono alla rettifica della classificazione.”.

Art. 43

Modifiche all'articolo 64 della l.r. 42/2000

1. Il comma 1 dell'articolo 64 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:
“1. L'esercizio delle strutture ricettive di cui al presente capo è soggetto a SCIA da presentare allo SUAP competente per territorio.”.
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 64 della l.r. 42/2000 è aggiunto il seguente:
“1 bis. La SCIA attesta l'esistenza dei requisiti previsti dagli articoli 34 bis, commi 1 e 2, 62 e dal regolamento di attuazione nonché il rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza, di igiene e sanità, urbanistica e edilizia.”.
3. Il comma 3 dell'articolo 64 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:
“3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 34, comma 4.”.

Art. 44
Abrogazione dell'articolo 65 della l.r. 42/2000

1. L'articolo 65 della l.r. 42/2000 è abrogato.

Art. 45
Abrogazione dell'articolo 66 della l.r. 42/2000

1. L'articolo 66 della l.r. 42/2000 è abrogato.

Art. 46
Sostituzione dell'articolo 67 della l.r. 42/2000

1. L'articolo 67 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:

“Art. 67
Chiusura dell'attività

1. Il comune dispone la chiusura dell'attività in mancanza del titolo abilitativo o qualora venga meno alcuno dei requisiti previsti per il titolare o gestore.
2. Qualora sia accertata la mancanza di alcuno dei requisiti strutturali nonché dei requisiti obbligatori previsti per il livello minimo di classificazione previsti dal regolamento di attuazione, il comune dispone la chiusura dell'attività, salvo che fissi un termine entro il quale l'interessato provveda a conformare l'attività stessa alla normativa vigente.
3. Il provvedimento di chiusura di cui al comma 1 si applica anche nel caso in cui il titolare o il gestore di una delle strutture ricettive di cui al presente capo non abbia consentito agli enti competenti gli accertamenti ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti.
4. Qualora l'interessato non ottemperi volontariamente al provvedimento di chiusura dell'attività, il comune, previa diffida, può provvedere all'esecuzione coattiva con le modalità dell'apposizione dei sigilli.”.

Art. 47
Inserimento dell'articolo 67 bis nella l.r. 42/2000

1. Dopo l'articolo 67 della l.r. 42/2000 è inserito il seguente:

“Art. 67 bis
Subingresso

1. Il trasferimento della gestione o della titolarità delle strutture ricettive di cui al presente capo, per atto tra vivi o mortis causa, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività.
2. Il subingresso è soggetto a comunicazione effettuata dal subentrante allo SUAP competente per territorio.
3. Il subentrante dichiara:
 - a) il trasferimento;
 - b) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 34 bis, commi 1 e 2.
4. La comunicazione di subingresso è effettuata prima dell'effettivo avvio dell'attività e comunque:

- a) entro sessanta giorni dalla data dell'atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell'attività;
- b) entro un anno dalla morte del titolare.”.

Art. 48

Modifiche all'articolo 68 della l.r. 42/2000

- 1. Al comma 1 dell'articolo 68 della l.r. 42/2000 le parole “provveduto alla denuncia di inizio attività” sono sostituite con le parole “presentato la SCIA”.

Art. 49

Modifiche all'articolo 69 della l.r. 42/2000

- 1. Al comma 1 dell'articolo 69 della l.r. 42/2000 le parole “sulla riva” sono sostituite con le parole “in prossimità”.
- 2. Al comma 2 dell'articolo 69 della l.r. 42/2000 dopo la parola “autorizzazioni” sono aggiunte le parole “ove richieste”.

Art. 50

Sostituzione dell'articolo 70 della l.r. 42/2000

- 1. L'articolo 70 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:

“Art. 70

Esercizio dell'attività

- 1. L'apertura di stabilimenti balneari è soggetta a SCIA da presentare allo SUAP competente per territorio.
- 2. La SCIA attesta l'esistenza dei requisiti previsti dagli articoli 34 bis, commi 1 e 2, 69, commi 1 e 2 e dal regolamento di attuazione nonché il rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza, di igiene e sanità, urbanistica e edilizia.”.

Art. 51

Abrogazione dell'articolo 71 della l.r. 42/2000

- 1. L'articolo 71 della l.r. 42/2000 è abrogato.

Art. 52

Inserimento dell'articolo 71 bis nella l.r. 42/2000.

- 1. Dopo l'articolo 71 della l.r. 42/2000 è inserito il seguente:

“Art. 71 bis

Chiusura dell'attività

1. Il comune dispone la chiusura dell'attività in mancanza del titolo abilitativo o qualora venga meno alcuno dei requisiti previsti per il titolare o gestore.
2. Qualora sia accertata la mancanza di alcuno dei requisiti strutturali nonché dei requisiti obbligatori per la classificazione previsti dal regolamento d attuazione, il comune dispone la chiusura dell'attività, salvo che fissi un termine entro il quale l'interessato provveda a conformare l'attività stessa alla normativa vigente.
3. Il provvedimento di chiusura di cui al comma 1 si applica anche nel caso in cui il titolare o il gestore di una delle strutture ricettive di cui al presente capo non abbia consentito agli enti competenti gli accertamenti ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti.
4. Qualora l'interessato non ottemperi volontariamente al provvedimento di chiusura dell'attività, il comune, previa diffida, può provvedere all'esecuzione coattiva con le modalità dell'apposizione dei sigilli.”.

Art. 53

Inserimento dell'articolo 71 ter nella l.r. 42/2000

1. Dopo l'articolo 71 bis della l.r. 42/2000 è inserito il seguente:

“Art. 71 ter Subingresso

1. Il trasferimento della gestione o della titolarità delle strutture di cui al presente capo, per atto tra vivi o mortis causa, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività.
2. Il subingresso è soggetto a comunicazione effettuata dal subentrante allo SUAP competente per territorio.
3. Il subentrante dichiara:
 - a) il trasferimento;
 - b) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 34 bis, commi 1 e 2.
4. La comunicazione di subingresso è effettuata prima dell'effettivo avvio dell'attività e comunque:
 - a) entro sessanta giorni dalla data dell'atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell'attività;
 - b) entro un anno dalla morte del titolare.”.

Art. 54

Modifiche all'articolo 72 della l.r. 42/2000

1. Al comma 1 dell'articolo 72 della l.r. 42/2000 le parole “denuncia di inizio attività” sono sostituite con le parole “presentazione della SCIA.”.

Art. 55

Abrogazione dell'articolo 73 della l.r. 42/2000

1. L'articolo 73 della l.r. 42/2000 è abrogato.

Art. 56

Abrogazione dell'articolo 74 della l.r. 42/2000

1. L'articolo 74 della l.r. 42/2000 è abrogato.

Art. 57

Abrogazione dell'articolo 75 della l.r. 42/2000

1. L'articolo 75 della l.r. 42/2000 è abrogato.

Art. 58

Abrogazione dell'articolo 76 della l.r. 42/2000

1. L'articolo 76 della l.r. 42/2000 è abrogato.

Art. 59

Abrogazione dell'articolo 77 della l.r. 42/2000

1. L'articolo 77 della l.r. 42/2000 è abrogato.

Art. 60

Modifiche all'articolo 78 della l.r.42/2000

1. Il comma 3 dell'articolo 78 della l.r. 42/2000 è abrogato

2. Al comma 4 dell'articolo 78 della l.r. 42/2000 la parola "comunicati" è sostituita con la parola "esposti".

Art. 61

Abrogazione dell'articolo 79 della l.r. 42/2000

1. L'articolo 79 della l.r. 42/2000 è abrogato.

Art. 62

Modifiche all'articolo 80 della l.r. 42/2000

1. Il comma 1 dell'articolo 80 della l.r. 42/2000 è abrogato.

2. Il comma 2 dell'articolo 80 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:

"2. Chi non espone la tabella di cui all'articolo 78, comma 1 o la espone in modo non visibile è soggetto alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 200,00 euro a 1.200,00 euro. La sanzione è ridotta della metà nel caso della mancata esposizione o della esposizione non completamente visibile o della compilazione incompleta del cartellino di cui all'articolo 78, comma 2."

3. Il comma 4 dell'articolo 80 della l.r. 42/2000 è abrogato.

Art. 63

Abrogazione dell'articolo 81 della l.r. 42/2000

1. L'articolo 81 della l.r. 42/2000 è abrogato.

Art. 64

Modifiche all'articolo 82 della l.r. 42/2000

1. Il comma 2 dell'articolo 82 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:

“2. Nell'esercizio delle attività tipiche di produzione, organizzazione, vendita ed intermediazione di viaggi e soggiorni, le agenzie di viaggio stipulano contratti di viaggio ai sensi degli articoli 32 e seguenti del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice del turismo), con i quali viene procurato al cliente il pacchetto turistico.”.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 82 della l.r. 42/2000 è aggiunto il seguente:

“2 bis. Il pacchetto turistico è la combinazione di almeno due tipi dei seguenti servizi turistici, ai fini dello stesso viaggio o vacanza:

a) alloggio;

b) trasporto;

c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio.”.

3. La lettera d) del comma 3 della l.r. 42/2000 è sostituita dalla seguente:

“d) l'informazione e l'assistenza ai propri clienti, nonché l'accoglienza degli stessi nei porti, aeroporti, stazioni di partenza e di arrivo di mezzi collettivi di trasporto;”.

4. Alla lettera d) del comma 3 dell'articolo 82 della l.r. 42/2000 è aggiunta la seguente:

“d bis) la gestione dei servizi informazione ed accoglienza turistica eventualmente affidati dal comune;”.

Art. 65

Modifiche all'articolo 83 della l.r. 42/2000

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 83 della l.r. 42/2000 è sostituita dalla seguente:

“a) assenza di condanne con sentenza passata in giudicato che comportino l'interdizione, anche temporanea dall'esercizio della professione salvo che sia intervenuta la riabilitazione, o che siano decorsi cinque anni dal giorno in cui la pena è stata scontata o che con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena;”.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 83 della l.r. 42 /2000 è inserito il seguente:

“1 bis I requisiti personali e professionali sono posseduti dal titolare, dal rappresentante legale o dal direttore tecnico se diverso dal titolare o dal rappresentante legale.”.

Art. 66

Sostituzione dell'articolo 84 della l.r. 42/2000

1. L'articolo 84 della legge regionale 42/2000 è sostituito dal seguente:

“Art. 84

Esercizio dell'attività

1. L'apertura di un'agenzia di viaggio è soggetta a SCIA da presentare allo SUAP competente per territorio.
2. La SCIA attesta il possesso dei requisiti e l'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 83.
3. Nelle agenzie di viaggio sono esposte in modo ben visibile copia della SCIA e delle comunicazioni di cui ai commi 4 e 5.
4. Ogni variazione relativa alla denominazione dell'agenzia di viaggio, al titolare, alla persona preposta alla direzione tecnica, alla denominazione o ragione sociale della società, alla sede, è comunicata allo SUAP entro trenta giorni.
5. Ogni variazione relativa all'attività esercitata tra quelle di cui all'articolo 82, comma 1, è soggetta a SCIA.
6. L'apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie già legittimate ad operare è soggetta a comunicazione allo SUAP competente per territorio.
7. Le agenzie che svolgono attività stagionali devono concludere soltanto contratti relativi a viaggi da esse organizzati che si svolgono integralmente durante i periodi di apertura dell'agenzia medesima.

Art. 67

Modifiche all'articolo 86 della l.r. 42/2000

1. Il comma 1 dell'articolo 86 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:
“1. Le agenzie di viaggio sono tenute a stipulare polizze assicurative di responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti alle persone dalla partecipazione ai programmi di viaggio e soggiorno nonché a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi verso l'utente dei servizi turistici ai sensi dell'articolo 50 del d.lgs. 79/2011.”.

Art. 68

Modifiche all'articolo 87 della l.r. 42/2000

1. Il comma 2 dell'articolo 87 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:
“2. La chiusura temporanea dell'agenzia di viaggio, per un periodo di almeno quindici giorni consecutivi, è comunicata allo SUAP competente per territorio.”.

Art. 69

Inserimento dell'articolo 87 bis nella l.r. 42/2000

1. Dopo l'articolo 87 della l.r. 42/2000 è aggiunto il seguente:

“Art. 87 bis
Agenzie di viaggio e turismo on line

1. Le agenzie di viaggio e turismo che operano con strumenti di comunicazione a distanza (on line) sono soggette all'osservanza delle disposizioni di cui al presente capo, ad esclusione degli articoli 85 e 87.
2. L'apertura di un'agenzia di viaggio e turismo di cui al comma 1 è soggetta a SCIA da presentare allo SUAP competente per territorio.”.

Art. 70

Sostituzione dell'articolo 88 della l.r. 42/2000

1. L'articolo 88 della legge regionale 42/2000 è sostituito dal seguente:

“Art. 88

Requisiti professionali

1. La persona fisica titolare di agenzia di viaggio e turismo o il rappresentante legale in caso di società o in loro vece, il preposto alla direzione tecnica dell'agenzia, deve essere in possesso dei requisiti professionali di uno dei seguenti requisiti professionali:
 - a) sussistenza di adeguate conoscenze o capacità professionali, come definite nel regolamento di attuazione in conformità alle disposizioni statali vigenti;
 - b) superamento dell'esame di cui all'articolo 89 o dell'equivalente esame previsto dalle leggi delle altre regioni.
2. Il possesso dei requisiti professionali è richiesto al momento della presentazione della SCIA per l'apertura di una nuova agenzia o della comunicazione della variazione della persona che ha la direzione tecnica della medesima.
3. Qualora l'attività della persona preposta alla direzione tecnica di una agenzia di viaggio sia volontariamente sospesa per un periodo superiore a sessanta giorni continuativi in un anno, o venga definitivamente a cessare, il titolare è tenuto a darne comunicazione allo SUAP competente per territorio, entro trenta giorni, provvedendo entro il medesimo termine alla designazione di altra persona in possesso dei requisiti professionali di cui al comma 1.
4. I soggetti di cui al comma 1 devono prestare la propria attività lavorativa con carattere di esclusività in una sola agenzia.”.

Art. 71

Modifiche all'articolo 89 della l.r. 42/2000

1. Al comma 4 dell'articolo 89 della l.r. 42/2000 la parola “Provincia” è sostituita con la parola “Regione”.
2. Il comma 5 dell'articolo 89 della l.r. 42/2000 è abrogato.
3. Al comma 6 dell'articolo 89 della l.r. 42/2000 la parola “Provincia” è sostituita con la parola “Regione”.

Art. 72

Modifiche all'articolo 91 della l.r. 42/2000

1. Il comma 1 dell'articolo 91 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:
“1. I soggetti di cui all'articolo 90 della l.r. 42/2000 sono tenuti a dare preventiva comunicazione dell'inizio delle proprie attività disciplinate dalle norme contenute nel presente capo all'ente responsabile della gestione associata o alla città metropolitana.”.

2. Il comma 2 dell'articolo 91 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:

“2. La comunicazione contiene altresì la menzione dell'avvenuta stipula della polizza assicurativa di responsabilità civile di cui all'articolo 86, per la copertura di rischi derivanti ai soci dalla partecipazione alle attività indicate nella comunicazione. L'ente competente della gestione associata e la città metropolitana accertano d'ufficio l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 90, comma 1 nonché il possesso dei requisiti professionali della persona che assume la responsabilità organizzativa delle attività, secondo le modalità stabilite all'articolo 88.”.

3. Il comma 3 dell'articolo 91 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:

“3. Ogni variazione relativa al contenuto della comunicazione di cui al comma 1 è comunicata all'ente competente della gestione associata o alla città metropolitana.”.

4. Il comma 5 dell'articolo 91 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:

“5. Nell'esercizio delle attività di cui al presente articolo le associazioni senza scopo di lucro stipulano contratti ai sensi degli articoli 32 e seguenti del d.lgs. 79/2011.”.

Art. 73

Modifiche all'articolo 92 della l.r. 42/2000

1. Al comma 3 dell'articolo 92 della l.r. 42/2000 le parole “alla Provincia” sono sostituite con le parole “all'ente responsabile della gestione associata o alla città metropolitana”.

2 Il comma 4 dell'articolo 92 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:

“4. L'ente responsabile della gestione associata e la città metropolitana esercitano la vigilanza e il controllo delle attività di cui al presente articolo e sospendono l'effettuazione dell'iniziativa quando venga superato il numero massimo delle iniziative che possono svolgersi nell'arco di un anno solare o la durata delle medesime o qualora non sia stato osservato l'obbligo della stipula dell'assicurazione.”.

Art. 74

Abrogazione dell'articolo 94 della l.r. 42/2000

1. L'articolo 94 della l.r. 42/2000 è abrogato.

Art.75

Modifiche all'articolo 95 della l.r. 42/2000

1. Al comma 1 dell'articolo 95 della l.r. 42/2000 le parole “la Provincia dispone” sono sostituite con le parole “l'ente responsabile della gestione associata e la città metropolitana dispongono”.

2. Al comma 2 dell'articolo 95 della l.r. 42/2000 le parole “la Provincia dispone” sono sostituite con le parole “l'ente responsabile della gestione associata e la città metropolitana dispongono” e la parola “cessazione” è sostituita con la parola “chiusura”.

3. Il comma 3 dell'articolo 95 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:

“3. L'ente responsabile della gestione associata e la città metropolitana sospendono lo svolgimento delle attività di organizzazione di viaggi da parte delle associazioni di cui all'articolo 90 per un periodo massimo di sei mesi qualora, accertato il venir meno della copertura assicurativa di cui all'articolo 91, comma 2, l'associazione non provveda a ricostituirla entro il termine stabilito.”.

4. Al comma 4 dell'articolo 95 della l.r. 42/2000 le parole “la Provincia dispone” sono sostituite con le parole “l'ente responsabile della gestione associata e la città metropolitana dispongono”.

5. Dopo il comma 4 dell'articolo 95 della l.r. 42/2000 è aggiunto il seguente:

“4 bis. Qualora l'interessato non ottemperi volontariamente al provvedimento di chiusura o sospensione dell'attività, l'ente responsabile della gestione associata e la città metropolitana previa diffida, possono provvedere all'esecuzione coattiva con le modalità dell'apposizione dei sigilli.” .

Art. 76

Inserimento dell'articolo 95 bis nella l.r. 42/2000

1. Dopo l'articolo 95 della l.r. 42/2000 è inserito il seguente:

“Art. 95 bis Subingresso

1. Il trasferimento della gestione o della titolarità delle strutture ricettive di cui al presente capo, per atto tra vivi o mortis causa, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività.

2. Il subingresso è soggetto a comunicazione effettuata dal subentrante al SUAP competente per territorio.

3. Il subentrante dichiara:

a) il trasferimento;

b) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 34 bis, commi 1 e 2.

4. La comunicazione di subingresso è effettuata prima dell'effettivo avvio dell'attività e comunque:

a) entro sessanta giorni dalla data dell'atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell'attività;

b) entro un anno dalla morte del titolare.”.

Art. 77

Modifiche all'articolo 96 della l.r. 42/2000

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 96 della l.r. 42/2000 è sostituita dalla seguente:

“a) chiunque esercita l'attività di agenzia di viaggio senza aver presentato la SCIA di cui all'articolo 84;”.

2. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 96 della l.r. 42/2000 le parole “ alla provincia,” sono soppresse.

Art. 78

Inserimento del Capo V bis nella l.r. 42/2000

1. Dopo l'articolo 97 della l.r. 42/2000 è inserito il seguente capo:

“Capo V bis Norme finali”

Art. 79

Inserimento dell'articolo 97 bis nella l.r. 42/2000

1. Dopo l'articolo 97 della l.r. 42/2000 è inserito il seguente:

“Art. 97 bis Applicazione dei contratti collettivi di lavoro e degli accordi sindacali

1. L'esercizio delle attività di cui alla presente legge è soggetto all'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro, dei contratti integrativi siglati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e degli accordi sindacali territoriali.”.

Art. 80

Sostituzione dell'articolo 98 della l.r. 42/2000

1. L'articolo 98 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:

“Art. 98

Definizione dell'attività di guida turistica

1. È guida turistica chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone con lo scopo di illustrare le attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche nonché le risorse produttive del territorio.

2. L'esercizio della professione di guida turistica è consentito nell'intero territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge 6 agosto 2013, n. 97 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013), indipendentemente dall'ambito provinciale in cui è stata conseguita l'abilitazione.

3. Nei siti individuati come di particolare interesse storico, artistico o archeologico è necessaria specifica abilitazione ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della l. 97/2013.”.

Art. 81

Sostituzione dell'articolo 99 della l.r. 42/2000

1. L'articolo 99 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:

“Art. 99

Esercizio della professione

1. Per l'esercizio della professione di guida turistica è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

a) uno dei seguenti titoli di studio:

1) diploma di istituto secondario di secondo grado;

2) titolo di studio universitario, tra quelli indicati con regolamento di attuazione;

b) abilitazione all'esercizio della professione, conseguita mediante la frequenza dei corsi di qualificazione professionale e il superamento dell'esame, di cui all'articolo 101. Il possesso del titolo di studio universitario esenta dalla frequenza dei corsi;

c) assenza di condanne penali con sentenza passata in giudicato che comportino l'interdizione, anche temporanea dall'esercizio della professione salvo che sia intervenuta la riabilitazione o che siano decorsi cinque anni dal giorno in cui la pena è stata scontata o che con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena.

2. L'esercizio della professione di guida turistica è soggetto a SCIA da presentarsi allo SUAP competente per il territorio nel quale si intende iniziare l'attività.

3. Il comune, accertata l'esistenza dei presupposti e requisiti di legge, provvede, ai fini della tutela dell'utente, al rilascio di una tessera di riconoscimento con fotografia secondo il modello indicato dal dirigente della competente struttura regionale.

4. La cessazione dell'attività di guida turistica è soggetta a comunicazione da presentare allo SUAP a cui è stata presentata la SCIA.”.

Art. 82
Modifiche all'articolo 100 della l.r.42/2000

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 100 della l.r. 42/2000 è sostituita dalla seguente:
“b) alle attività didattiche svolte da esperti, anche con lezioni sui luoghi oggetto di studio, rivolte alle scuole ed istituti di ogni ordine e grado o svolte nell'ambito di corsi di formazione e iniziative a carattere seminariale, interattivo e laboratoriale finalizzato all'accrescimento culturale individuale di gruppo;”.

Art. 83
Sostituzione dell'articolo 101 della l.r. 42/2000

1. L'articolo 101 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:

“Art. 101
Corsi di qualificazione e di specializzazione

1. La Regione riconosce corsi di qualificazione professionale e di specializzazione per guide turistiche, ai sensi della normativa regionale vigente.
2. I corsi di qualificazione assicurano la formazione teorica e pratica della guida turistica e si concludono con un esame di abilitazione e il rilascio di un attestato di qualificazione.
3. I corsi di specializzazione sono finalizzati all'ampliamento delle competenze e all'approfondimento delle conoscenze per l'esercizio della professione nei siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico di cui al dell'articolo 98, comma 3. I corsi di specializzazione si concludono con un esame e con il rilascio del relativo attestato di specializzazione.”.

Art. 84
Sostituzione dell'articolo 102 della l.r. 42/2000

1. L'articolo 102 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:

“Art. 102
Modalità e contenuti dei corsi

- “1. Con deliberazione della Giunta regionale sono determinate le materie oggetto dei corsi di cui all'articolo 101, il numero delle ore e le modalità di accesso.”.

Art. 85
Modifiche all'articolo 103 della l.r. 42/2000

1. Il comma 2 dell'articolo 103 della l.r. 42/2000 è abrogato.
2. Al comma 3 dell'articolo 103 della l.r. 42/2000 la parola “provincia” è sostituita con la parola “Regione”.
3. Il comma 3 bis dell'articolo 103 della l.r. 42/2000 è abrogato.

Art. 86
Abrogazione dell'articolo 106 della l.r. 42/2000

1. L'articolo 106 della l.r. 42/2000 è abrogato.

Art. 87
Modifiche all'articolo 107 della l.r. 42/2000

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 107 della l.r. 42/2000 è sostituita dalla seguente:
“a) chiunque esercita l'attività professionale di guida turistica senza aver presentato la SCIA;”.
2. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 107 della l.r. 42/2000 è abrogata.

Art. 88
Modifiche all'articolo 108 della l.r. 42/2000

1 Al comma 1 dell'articolo 108 della l.r. 42/2000 la parola “impedita” è sostituita con la parola “vietata”.

Art. 89
Sostituzione dell'articolo 111 della l.r. 42/2000

1. L'articolo 111 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:

“Art. 111
Esercizio della professione

1. Per l'esercizio della professione di accompagnatore turistico sono necessari i seguenti requisiti:
 - a) possesso di titolo di studio o di formazione professionale o di idoneità compreso fra quelli indicati all'articolo 112;
 - b) assenza di condanne con sentenza passata in giudicato che comportino l'interdizione, anche temporanea dall'esercizio della professione salvo che sia intervenuta la riabilitazione o che siano decorsi cinque anni dal giorno in cui la pena è stata scontata o che con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena.
2. L'esercizio della professione di accompagnatore turistico è soggetto a SCIA da presentarsi allo SUAP competente per il territorio nel quale si intende iniziare l'attività.
3. Il comune, accertata l'esistenza dei presupposti e requisiti di legge, provvede, ai fini della tutela dell'utente, al rilascio di una tessera di riconoscimento con fotografia secondo il modello indicato dal dirigente della competente struttura regionale.
4. La cessazione dell'attività di accompagnatore turistico è soggetta a comunicazione da presentare allo SUAP a cui è stata presentata la SCIA.”.

Art. 90
Modifiche all'articolo 112 della l.r. 42/2000

1. Il comma 1 dell'articolo 112 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:
“1. Per lo svolgimento dell'attività di accompagnatore turistico è richiesto il possesso di uno dei titoli di studio indicati nel regolamento di attuazione in conformità alle disposizioni statali in materia.”.

Art. 91
Abrogazione dell'articolo 114 della l.r. 42/2000

1. L'articolo 114 della l.r. 42/2000 è abrogato.

Art. 92
Modifiche all'articolo 115 della l.r. 42/2000

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 115 della l.r. 42/2000 è sostituita dalla seguente:
“a) chiunque esercita l'attività professionale di accompagnatore turistico senza aver presentato la SCIA”.

Art. 93
Modifiche all'articolo 116 della l.r. 42/2000

1. Al comma 1 dell'articolo 116 della l.r. 42/2000 la parola “impedita” è sostituita con la parola “vietata”.

Art. 94
Abrogazione dell'articolo 117 della l.r. 42/2000

1. L'articolo 117 della l.r. 42/2000 è abrogato.

Art. 95
Modifiche all'articolo 119 della l.r. 42/2000

1. La rubrica dell'articolo 119 della l.r. 42/2000 è sostituita dalla seguente:
“Requisiti e obblighi per l'esercizio della professione”.
2. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 119 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:
“d) assenza di condanne con sentenza passata in giudicato che comportino l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione o che siano decorsi cinque anni dal giorno in cui la pena è stata scontata o che con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena.”.
3. Il comma 3 dell'articolo 119 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:
“3. L'esercizio della professione di guida ambientale nella specialità prescelta è soggetto a SCIA da presentarsi allo SUAP competente per il territorio nel quale si intende iniziare l'attività.”.
4. Il comma 4 dell'articolo 119 della l.r. 42/2000 è abrogato.
5. Il comma 7 dell'articolo 119 della l.r. 42/2000 è abrogato.

Art. 96
Modifiche all'articolo 121 della l.r. 42/2000

1. Al comma 1 dell'articolo 121 della l.r. 42/2000 la parola “provincia” è sostituita con la parola “Regione”.

2. Al comma 3 dell'articolo 121 della l.r. 42/2000 la parola "provincia" è sostituita con la parola "Regione".

Art. 97

Sostituzione dell'articolo 122 della l.r. 42/2000

1. L'articolo 122 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:

"Art. 122

Modalità e contenuti dei corsi

1. Con deliberazione della Giunta regionale sono determinate le materie oggetto dei corsi di cui all'articolo 121, il numero delle ore e le modalità di accesso.".

Art. 98

Abrogazione dell'articolo 125 della l.r. 42/2000

1. L'articolo 125 della l.r. 42/2000 è abrogato.

Art. 99

Modifiche all'articolo 126 della l.r. 42/2000

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 126 della l.r.42/2000 è sostituita dalla seguente:

"a) chiunque esercita l'attività professionale di guida ambientale senza aver presentato la SCIA;".

Art.100

Modifiche all'articolo 127 della l.r. 42/2000

1. Il comma 1 dell'articolo 127 della l.r. 42/2000 è abrogato.

2. Il comma 2 dell'articolo 127 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:

"2. La prosecuzione dell'attività di guida ambientale è vietata dal comune qualora l'interessato perda uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione.".

3. Al comma 3 dell'articolo 127 della l.r. 42/2000 le parole "sospensione o" sono soppresse.

Art. 101

Modifiche all'articolo 131 della l.r. 42/2000

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 131 della l.r. 42/2000 è sostituita dalla seguente:

"c) assenza di condanne con sentenza passata in giudicato che comportino l'interdizione, anche temporanea dall'esercizio della professione salvo che sia intervenuta la riabilitazione o che siano decorsi cinque anni dal giorno in cui la pena è stata scontata o che con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena.".

Art. 102

Modifiche all'articolo 132 della l.r. 42/2000

1. Al comma 1 dell'articolo 132 della l.r. 42/2000 la parola "provincia" è sostituita con la parola "Regione".

Art. 103
Sostituzione dell'articolo 133 della l.r. 42/2000

1. L'articolo 133 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:

"Art. 133
Modalità e contenuti dei corsi

1. Con deliberazione della Giunta regionale sono determinate le materie oggetto dei corsi di cui all'articolo 132, il numero delle ore e le modalità di accesso. Le materie e gli argomenti dei corsi sono determinati nel rispetto dei criteri e dei livelli delle tecniche sciistiche definiti dalla Federazione Italiana Sport Invernali."

Art. 104
Modifiche all'articolo 136 della l.r. 42/2000

1. Il comma 3 dell'articolo 136 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:

"3. Il legale rappresentante di una associazione o società di maestri di sci che intenda istituire una scuola di sci trasmette allo SUAP in cui intende ubicare la sede della scuola la SCIA, attestante il possesso dei requisiti e l'assolvimento degli obblighi di cui al presente articolo, nonché l'impegno a prestare opera in interventi straordinari di soccorso sulla neve."

2. Al comma 4 dell'articolo 136 della l.r. 42/2000 le parole "denuncia di inizio attività deve essere" sono sostituite con le parole "SCIA è."

Art. 105
Abrogazione dell'articolo 138 della l.r. 42/2000

1. L'articolo 138 della l.r. 42/2000 è abrogato.

Art. 106
Inserimento dell'articolo 141 bis nella l.r. 42/2000

1. Dopo l'articolo 141 della l.r. 42/2000 è inserito il seguente:

"Art. 141 bis
Divieto di prosecuzione dell'attività

1. La prosecuzione dell'attività professionale di maestro di sci è vietata dal comune qualora l'interessato perda uno dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività.

2. In tal caso, è ritirata la tessera di riconoscimento."

Art. 107

Modifiche all'articolo 145 della l.r. 42/2000

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 145 della l.r. 42/2000 è sostituita dalla seguente:

“c) assenza di condanne con sentenza passata in giudicato che comportino l'interdizione, anche temporanea dall'esercizio della professione salvo che sia intervenuta la riabilitazione o che siano decorsi cinque anni dal giorno in cui la pena è stata scontata o che con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena.”.

Art. 108

Sostituzione dell'articolo 147 della l.r. 42/2000

1. L'articolo 147 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:

“Art. 147

Modalità e contenuti dei corsi

“1. La Giunta regionale con propria deliberazione, sentito il collegio regionale delle guide alpine, determina le materie oggetto dei corsi di cui all'articolo 146, il numero delle ore e le modalità di accesso.”.

Art. 109

Modifiche all'articolo 150 della l.r. 42/2000

1. Il comma 3 dell'articolo 150 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:

“3. L'istituzione di una scuola di alpinismo e di sci-alpinismo sono soggette a SCIA da presentare allo SUAP competente per il territorio in cui s'intende ubicare la scuola.”.

2. Al comma 3 dell'articolo 150 della l.r. 42/2000 è aggiunto il seguente:

“3 bis. La SCIA è presentata dal legale rappresentante di un'associazione o società di guide alpine e attesta l'impegno a prestare opera in interventi straordinari di soccorso in montagna.”.

3. Al comma 4 dell'articolo 150 le parole “denuncia di inizio attività deve essere” sono sostituite con le parole “SCIA è.”.

Art. 110

Abrogazione dell'articolo 152 della l.r. 42/2000

1. L'articolo 152 della l.r. 42/2000 è abrogato.

Art. 111

Inserimento dell'articolo 155 bis nella l.r. 42/2000

1. Dopo l'articolo 155 della l.r. 42/2000 è aggiunto il seguente:

“Art. 155 bis

Divieto di prosecuzione dell'attività

1. La prosecuzione dell'attività professionale di guida alpina è vietata dal comune qualora l'interessato perda uno dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività.

2. In tal caso, è ritirata la tessera di riconoscimento.”.

Art. 112
Inserimento del Titolo III bis nella l.r. 42/2000

1. Dopo l'articolo 155 bis delle l.r. 42/2000 è inserito il seguente titolo:

“Titolo III bis
Vigilanza e controllo”

Art. 113
Inserimento dell'articolo 155 ter nella l.r. 42/2000

1. Dopo l'articolo 155 bis della l.r. 42/2000 è inserito il seguente:

“Art. 155 ter
Vigilanza e controllo

1. Le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge, compresa l'applicazione delle sanzioni amministrative, sono di competenza degli enti cui è attribuita la funzione di amministrazione attiva.

2. Nel caso di infrazioni concernenti le professioni di maestro di sci e di guida alpina, i comuni provvedono ad inviare al rispettivo collegio regionale copia dei verbali di accertamento delle infrazioni riguardanti i soggetti iscritti nel relativo albo professionale.”.

Art. 114
Inserimento del Titolo III ter nella l.r. 42/2000

1. Dopo l'articolo 155 ter della l.r.42/2000 è inserito il seguente titolo:

“Titolo III ter
Comitato di coordinamento”

Art. 115
Inserimento dell'articolo 155 quater nella l.r. 42/2000

1. Dopo l'articolo 155 ter della l.r. 42/2000 è inserito il seguente:

“Art. 155 quater
Comitato di coordinamento

1. Presso la Giunta regionale è istituito il comitato regionale di coordinamento con funzioni consultive, di raccordo e coordinamento fra gli uffici della Regione, della provincia, dell'ente responsabile della gestione associata e della città metropolitana, per l'esercizio delle funzioni di rispettiva competenza in materia di turismo.

2. Il comitato regionale di coordinamento è composto dai dirigenti responsabili, o loro delegati, degli uffici competenti in materia di turismo.

3. Il comitato regionale di coordinamento è convocato dal dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di turismo, che lo presiede, almeno ogni sei mesi, e comunque

ogniquale volta sia necessario un coordinamento a livello regionale.

4. La partecipazione al comitato regionale di coordinamento è a titolo gratuito.

5. Il comitato regionale di coordinamento approva un regolamento interno per la propria organizzazione e funzionamento.” .

Art. 116 Norme transitorie

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono adottate le modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 aprile 2001, n. 18/R (Regolamento di attuazione del Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo).

2. L'attribuzione delle funzioni amministrative prevista dagli articoli 1, 2, e 3 e le disposizioni conseguenti della presente legge si applicano dalla data dell'effettivo trasferimento delle funzioni di cui alla legge regionale.....(Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni);

3. Fino all'entrata in vigore delle modifiche al regolamento di attuazione di cui al comma 1, per lo svolgimento dell'attività di accompagnatore turistico, è richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

- a) diploma di istituto secondario di secondo grado a indirizzo tecnico o professionale per il turismo;
- b) diploma di liceo linguistico;
- c) diploma di laurea in economia e gestione dei servizi turistici;
- d) diploma di laurea in lingue;
- e) diploma di istituto superiore per interpreti e traduttori o laurea in scienze della mediazione linguistica;
- f) diploma di laurea in lettere.

Art. 117 Abrogazioni

1. La legge regionale 27 novembre 2013, n. 71 (Disciplina dell'attività ricettiva di albergo diffuso) è abrogata.